



Mod.A-2

Modena, 2/7/ 1962

Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale

Al

UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA  
MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

*Divisione* IV/1  
Prot. N. 2202h

*Allegati* 1F/gm

*Risposta al N.°*  
del

OGGETTO: Accordo salariale dipendenti cine-  
ma estivi - stagione estiva 1962 -

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
CAMERA DEL LAVORO - Spettacolo  
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE  
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
MODENA

Con la presente, si tra-  
smette una copia dell'Accordo salariale di cui  
all'oggetto, vistato dallo scrivente Ufficio.

IL DIRETTORE  
(Dr. P. Fertilio)

ACCORDO SALARIALE PER I CINEMA ESTIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì, 28 giugno 1962

tra

l'Associazione Industriali della Provincia di Modena, Sezione AGIS, rappresentata dal suo Presidente Sig. Riccardo Piccinini, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi e dal Dr. Giorgio Saltini

e

il Sindacato F.I.L.S. - D.A.C.E.T. rappresentato dai sigg. Eugenio Veggiani e Bruno Scapinelli

la C.I.S.L. - rappresentata dal sig. Enzo Ceccherelli

la U.I.L. - rappresentata dal sig. Giancarlo Dotti

si è convenuto quanto segue :

Art. 1) - I salari da corrispondere agli operatori, aiuto operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, dipendenti dai cinema estivi sono i seguenti:

1° operatore . . . . .	£. 2.285,-	giornaliere
2° " " . . . . .	" 2.049,-	"
Maschera . . . . .	" 1.188,-	"
Cassiere . . . . .	" 703,-	"

Le retribuzioni di cui sopra, oltre alla paga conglobata ed alla indennità di contingenza si intendono comprensive dei seguenti istituti contrattuali: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, indennità caro-pane e quant'altro previsto da leggi o da contratti, fatta eccezione per i soli assegni familiari.

Le retribuzioni sopra indicate si intendono commisurate ad un orario convenzionale giornaliero di ore sei per gli operatori, ore cinque per le maschere, ore tre per le cassiere.

ART. 2) - Sono considerati operatori ed aiuto operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa in cabina.

Art. 3) - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema e varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di un orario convenzionale giornaliero di 8 ore.

Art. 4) - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo <sup>non</sup> sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà retribuzione.

Art. 5) - Per i cinema della provincia (capoluogo escluso) verrà operata una riduzione del 4% sulla retribuzione giornaliera esclusa la contingenza. Sempre per detti cinema la retribuzione verrà corrisposta in relazione ad un orario convenzionale giornaliero di ore 5 (cinque) per gli operatori, ore quattro e mezza per le maschere, ore tre per le cassiere e pertanto la paga giornaliera risulterà come segue:

1° operatore	£. 1.833	giornaliere
2° operatore	" 1.643	"
Maschera	" 1.030	"
Cassiera	" 677	"

Limitatamente ai suddetti Cinema della provincia (capoluogo escluso), si conviene che l'orario preso a base per il calcolo della retribuzione, nel presente articolo, sia considerato un minimo garantito, e pertanto qualora i lavoratori di cui sopra superassero di fatto gli orari stessi, le retribuzioni di cui sopra verranno proporzionalmente aumentate.

Art. 6 - Per il riposo settimanale valgono le norme di legge.

Art. 7 - Il presente accordo ha valore soltanto per la durata della stagione estiva 1962.

Letto, approvato e sottoscritto

p. SINDACATO F.I.L.S. - DACET

*Scipione Biondi*  
*Vigorelli*  
*CISL*

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
Sezione A.G.I.S.

*Amabile*  
*Marrosaldini*  
*Wagner*

p. LA C.I.S.L.

*E. Luchetti*

p. la U.I.L.

*Lim. Carletti*

V° p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.



*Fenucci*